



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DE POLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013<sup>(\*)</sup>**

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia

---

<sup>(\*)</sup> Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende promuovere, fra gli interventi necessari che attengono al settore sociale, un'importante innovazione che riguarda le case famiglia, per l'azione che le stesse, anche alla luce dei recenti mutamenti legislativi, sono chiamate a svolgere.

Tali strutture si occupano di diverse realtà sociali che riguardano sia i disabili, che i tossicodipendenti, gli anziani e i minori. Proprio con riferimento a questi ultimi, la recente chiusura degli orfanotrofi ha portato alla ribalta tali strutture, dal momento che alle stesse è stata riservata l'accoglienza dei minori, finalizzata a interventi socio-assistenziali e integrativi o sostitutivi della famiglia.

È di tutta evidenza che l'augurio di ognuno sia quello di consentire ai minori l'inserimento in una famiglia nel più breve tempo possibile ma, fino a che ciò non avviene, occorre garantire agli stessi un ambiente di vita altrettanto idoneo. La legge che ha decretato la chiusura definitiva degli orfanotrofi è la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha modificato la legge n. 184 del 1983, la quale, all'articolo 2, comma 4, ha stabilito, così come poi è avvenuto, che «Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia».

È per questo che le caratteristiche proprie della casa famiglia si riassumono nella presenza di figure parentali, paterna e materna, nel numero esiguo di ospiti e nelle caratteristiche architettoniche, che devono essere si-

mili a una comune abitazione familiare, rispettando, altresì, le norme sanitarie.

I genitori affidatari che decidono di intraprendere questa significativa esperienza sono coadiuvati da personale qualificato, comprensivo di uno o più educatori professionali, coordinati da un responsabile educativo, con la presenza di uno psicologo, i quali seguono le attività quotidiane dei minori ospitati nella casa.

Il medesimo articolo 2 della legge n. 184 del 1983, al comma 5, riserva alle regioni la definizione degli «*standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti» e la verifica periodica del «rispetto dei medesimi».

L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, inoltre, stabilisce che «Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni». Alle regioni, quindi, è consentito, nell'ambito dei propri poteri organizzativi, di stabilire anche accorpamenti tra più comunità. È per tale motivo che si possono riscontrare case famiglia la cui capienza totale supera anche i 100 minori accolti.

Il ruolo delle case famiglia, come rilevato, è notevolmente cambiato alla luce dei recenti mutamenti legislativi che, insieme alla soppressione degli orfanotrofi, hanno fatto assumere a questi istituti, fra l'altro, l'importante funzione di ospitare i minori in stato di abbandono, i quali soggiornano presso di esse, nel periodo precedente all'affidamento preadottivo ovvero all'affida-

mento temporaneo, nel caso che la difficoltà della famiglia di origine del minore sia solo provvisoria, onde consentire allo stesso di trovare un ambiente sostitutivo e diverso da quello di origine, presso cui crescere e che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

A tale compito assolvono appunto le case famiglia, fino a che non sia individuato un nucleo familiare diverso da quello di origine che adotti il minore ovvero che lo ospiti provvisoriamente, durante il periodo di difficoltà transitorio, o, da ultimo, fino al rientro del minore nella famiglia di origine.

Nella pratica applicativa non poche sono le difficoltà che le case famiglia sono costrette ad affrontare, soprattutto per la carenza dei mezzi finanziari a disposizione delle stesse.

Significativi sono i recenti casi verificatisi in alcune parti d'Italia, ad esempio a Napoli e a Palermo, in cui le strutture sono state costrette a chiudere ovvero sono in procinto di farlo, perché non ricevono soldi dai comuni e quindi non possono far fronte nemmeno al pagamento degli stipendi agli operatori dei servizi, che molto spesso continuano nella loro opera, anche senza retribuzione, fino a che non possono far altro che abbandonare le strutture.

La conseguenza di ciò è che i bambini rischiano di ritrovarsi per strada, se non c'è una famiglia in grado di accoglierli. E tale rischio è anche amplificato dalle enormi difficoltà e lentezza dei procedimenti adozionali.

La prima azione che si rende necessaria, quindi, è quella di istituire un Osservatorio

nazionale sulle case famiglia, preposto a monitorare l'andamento di tutte le strutture, in funzione di controllo e di coordinamento delle stesse, a recepire le loro istanze e quelle dei cittadini e a stabilire gli interventi, sia di carattere finanziario che legislativo, che si rendono più opportuni, onde sottoporli agli organi competenti.

Il presente disegno di legge, quindi, si prefigge lo scopo di sanare le carenze che, per diversi motivi, impediscono alle case famiglia di poter operare, sia reperendo maggiori risorse finanziarie per il funzionamento delle stesse, sia potendo monitorare lo stato di salute e l'operatività delle case famiglia, stabilendo le priorità di intervento e le opportune azioni da intraprendere, operando così anche un controllo per il corretto funzionamento di tali strutture, per fare in modo che i minori che vi soggiornano debbano risiedervi il tempo strettamente indispensabile e che ogni pratica che li riguarda si svolga nel rispetto dei diritti degli stessi e delle norme di legge, per evitare anche lentezze burocratiche che impediscono ai minori il diritto ad avere una famiglia.

Inoltre, l'Osservatorio si propone di fungere da intermediario fra le istanze di carattere economico degli enti e degli organi competenti a concedere finanziamenti, pubblici o privati, anche mediante l'organizzazione di raccolte di fondi.

L'Osservatorio, che è composto da un comitato di esperti, scelti fra avvocati, psicologi, medici chirurghi e altre professionalità che si interessano del settore minorile e di famiglia, guidati da un presidente, potrà svolgere anche compiti di consulenza gratuita alle famiglie in difficoltà.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia)*

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato «Osservatorio», con compiti di coordinamento, intermediazione e controllo sulle case famiglia presenti nel territorio italiano.

## Art. 2.

*(Composizione e durata)*

1. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e sono scelti tra avvocati, medici chirurghi e psicologi, di comprovata esperienza nel settore del diritto di famiglia e minorile.

2. L'Osservatorio elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente e il segretario.

3. Dell'Osservatorio possono far parte, quali consulenti esterni, anche rappresentanti di associazioni e di organizzazioni di volontariato impegnati nella tutela dei minori.

4. L'Osservatorio dura in carica cinque anni e può essere prorogato per analoghi periodi.

## Art. 3.

*(Compiti)*

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) coordinare l'azione delle case famiglia presenti nel territorio nazionale;

b) promuovere iniziative di sostegno in favore delle case famiglia, recependo le loro istanze e quelle dei cittadini e stabilendo gli interventi, sia di carattere finanziario che legislativo, che si rendono più opportuni, al fine di sottoporli all'attenzione degli organi competenti;

c) controllare lo stato e l'andamento delle case famiglia e delle procedure adozionali e vigilare sulle condizioni e sul soggiorno dei minori all'interno delle stesse case famiglia;

d) riferire circa le difficoltà e le disfunzioni relative alle case famiglia e proporre gli opportuni interventi agli enti preposti a intervenire;

e) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale e sulla condizione delle adozioni;

f) predisporre il piano nazionale di azione e di interventi per le adozioni;

g) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata delle case famiglia;

h) analizzare le condizioni dei minori e delle adozioni sotto i possibili aspetti e implicazioni;

i) riferire alle Camere, con cadenza semestrale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

l) formulare proposte, anche su richiesta di istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni

di vita dei soggetti minori e delle case famiglia, nonché di interventi per l'assistenza alle famiglie qualora sussistano condizioni di indigenza;

*m)* promuovere la realizzazione di studi e di ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti dei minori e per il miglioramento della procedura delle adozioni.

2. L'Osservatorio può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle adozioni e ai diritti e alla tutela dei minori.

3. Per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti pubblici o privati che hanno particolare qualificazione nel campo dei minori e delle adozioni.

4. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge l'Osservatorio può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei e internazionali.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazione)*

1. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Al fine di rendere la propria azione più efficace e ramificata e di realizzare il necessario decentramento, l'Osservatorio può promuovere l'istituzione di un osservatorio sulle case famiglia in ogni regione, promuovendo il coordinamento degli osservatori regionali.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2012. Per gli anni dal 2012 al 2014, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

